



COMUNE DI OLIENA



Provincia di Nuoro

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA ALLA SPINA "CASA DELL' ACQUA"

L'anno duemila....., addì (.....) del mese di, in Oliena, presso la sede Municipale, in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. _____ del _____

TRA

il Comune di Oliena con sede in Via Vitt. Emanuele s.n. - C.F. _____, qui rappresentato dall' _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Responsabile dell'Area _____ del Comune agisce in nome e per conto del Comune di Oliena, (da qui innanzi denominato "Comune");

E

la Ditta con sede legale in, Via..... C.F./P.IVA, qui rappresentata dal Sig. nato a il, legale rappresentante, nel cui nome ed interesse agisce, (da qui innanzi denominata "Concessionario");

PREMESSO:

- che con delibera Giunta Comunale n. ____ del _____ ad oggetto "Iniziativa denominata Casa dell'acqua" – Concessione aree comunali da assegnare ad un soggetto economico per l'installazione di distributori automatici di acqua alla spina è stato dato avvio alla manifestazione di interesse diretta alla concessione di suolo pubblico per l'installazione e gestione di un "distributore automatico di acqua alla spina, con erogatore di acqua microfiltrata naturale, gasata, refrigerata";
- che in data _____, in esecuzione della deliberazione di cui innanzi, veniva adottata determinazione da parte del Funzionario Responsabile con la quale si approvava l'avviso pubblico, il capitolato speciale di appalto e lo schema della presente convenzione;
- che con determina del Responsabile dell'Area _____ n. del è stata assegnata alla ditta la concessione di suolo pubblico per la installazione e gestione di un distributore automatico di acqua alla spina, con erogatore di acqua microfiltrata naturale, gasata, refrigerata, sull'area individuata dal Comune di Oliena;
- che l'iniziativa risulta di interesse collettivo e si sviluppa con l'intento di potenziare e valorizzare l'utilizzo dell'acqua di rete, in modo da ridurre il consumo dell'acqua minerale in bottiglie di plastica e vetro, abbassando di conseguenza gli impatti ambientali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto la concessione di un'area sita a Oliena in Via Masiloghi (presso deposito Abbanoa) per l'installazione di un distributore automatico di acqua alla spina "Casa dell'acqua" delle dimensioni di mq _____.

Il Comune autorizza la Ditta _____ ad installare sull'area individuata l'impianto denominato "casa dell'acqua" avente le caratteristiche strutturali e funzionali di cui al capitolato d'oneri, al quale integralmente si rimanda e che, benché non allegato materialmente, è parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 DURATA E CANONE

La concessione dell'area di cui trattasi ha durata di anni 6, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione. Prima della sua naturale scadenza, è facoltà del Comune concordare le nuove condizioni contrattuali per addivenire ad un eventuale rinnovo.

Il concessionario è tenuto al pagamento del canone annuale nei modi e nei tempi previsti dal vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Il canone annuale ammonta a € ____ complessivi.

ART. 3 PREZZO DI VENDITA AL CONSUMATORE

Il concessionario si impegna a vendere l'acqua naturale al prezzo di € ____ e quella gasata al prezzo di _____ (IVA compresa) e a mantenere invariato questo prezzo per tutta la durata del contratto. L'incasso dei proventi derivanti dalla vendita di acqua saranno di pertinenza del concessionario.

ART. 4 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Per quanto riguarda gli oneri a carico del concessionario si rimanda al Capitolato d'oneri, parte integrante della presente convenzione.

ART. 5 ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

Per quanto riguarda gli oneri a carico del concedente si rimanda al Capitolato d'oneri, parte integrante della presente convenzione.

ART. 6 RESPONSABILITA'

La concessione resta a tutto rischio e pericolo del concessionario ed il Comune non sarà mai, né verso lui né verso altri, in alcun modo responsabile per danni in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera eseguita. Il concessionario solleva il Comune per qualsiasi danno, molestie e spese che potessero conseguire direttamente o indirettamente, per effetto totale o parziale della concessione, a garanzia si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa come esplicitato nel capitolato.

ART. 7 CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, la struttura oggetto della presente convenzione.

ART. 8 INFORMATIVA ALL'UTENZA

Il Concessionario, d'intesa con il Comune, si impegna ad informare gli utenti della presenza del distributore, con comunicati stampa, volantini ed opuscoli o qualsiasi altra forma pubblicitaria.

ART. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- siano realizzate opere difformi da quelle presentate a corredo della procedura di gara;
- la struttura non sia mantenuta in perfetto stato di pulizia e manutenzione;
- sia accertata da parte della ASL o da altri organi o Enti di controllo gravi violazioni alle norme di igiene dell'alimentazione;
- mancato pagamento del canone di concessione del suolo pubblico;
- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di qualsiasi delle sue parti;
- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione del servizio da parte del concessionario senza giustificato motivo;
- ritardo superiore a 2 mesi rispetto ai tempi previsti dell'articolo 15 del capitolato;
- messa in liquidazione o cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere; Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del concessionario; La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudica il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che danno determinato la risoluzione. Verificatosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni.

Il Concessionario può richiedere la risoluzione del contratto in caso d'impossibilità ad eseguirne le prescrizioni in conseguenza di cause non imputabili alla stessa ditta, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

ART. 10

Per tutto quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, si fa esplicito richiamo alle norme vigenti in materia.

ART. 11

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione compresa la tassa di registrazione, faranno carico al concessionario, senza diritto di rivalsa.

ART. 12

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute esclusivamente dal Giudice Ordinario — **Foro competente Tribunale di Nuoro (NU).**

ART. 13

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e alle prescrizioni del D.P.R. 62/2013.

Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il professionista è tenuto, nello svolgimento dell'incarico, al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi previsti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165", in caso di violazione di tali obblighi, si procederà alla risoluzione del rapporto così come previsto all'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. 62/2013.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL COMUNE

IL CONCESSIONARIO
